

CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

Art. 520 Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale. (Abrogato)

[Il pubblico ufficiale [c.p. [357](#)] , che, fuori dei casi preveduti dall'[articolo precedente](#), si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. [31](#), [32](#)] .

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette[c.p. [540](#), [544](#)] .]